



Dicembre 2012

**GUIDA DESTINATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER IL  
CONTROLLO DEL RISPETTO DEI SEGUENTI ATTI  
LEGISLATIVI DELL'UE:**

**regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione**

**e**

**direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari**

**e**

**direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari**

**per quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i valori  
nutrizionali  
indicati in etichetta**

**IMPORTANTE AVVERTENZA**

**"Il presente documento non ha valore giuridico; in caso di controversie l'interpretazione della legge rimane competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"**

**Nota**

**Il presente documento viene continuamente riveduto e aggiornato per tenere conto dell'esperienza acquisita dalle autorità competenti o delle nuove conoscenze**

## 1. INTRODUZIONE

Le tolleranze sono importanti ai fini dell'etichettatura nutrizionale in quanto, a causa di variazioni naturali e di variazioni legate alla produzione e allo stoccaggio, il contenuto di sostanze nutritive degli alimenti non può sempre corrispondere esattamente a quello indicato nell'etichetta. Tuttavia, esso non deve discostarsi dai valori figuranti nell'etichetta in misura tale da indurre in errore i consumatori.

Il presente documento è stato redatto di comune accordo dai servizi della Commissione e dai rappresentanti degli Stati membri. Gli orientamenti contenuti nel presente documento non possono essere considerati un'interpretazione ufficiale della legislazione, che è di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie, vale a dire dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dopo aver raggiunto un accordo sulla presente guida, si rammenta agli Stati membri che tutti i controlli effettuati per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di etichettatura, tenendo conto delle tolleranze indicate, devono essere presi in considerazione nei piani di controllo nazionali pluriennali, di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>1</sup> (nel seguito "regolamento (CE) n. 882/2004"). Inoltre, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale sui risultati di tali controlli. In tale contesto gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione il numero dei test effettuati, le categorie di alimenti analizzati, i risultati dei test comparati ai valori già controllati ed eventuali decisioni, ad esempio, riguardo all'adozione di misure se il valore misurato si discosta dalla tolleranza del valore dichiarato. Sulla base delle esperienze acquisite, la Commissione e gli Stati membri possono discutere e concordare le modifiche da apportare alla guida. Le parti interessate saranno consultate in merito.

La Commissione raccomanda l'adozione di un approccio proporzionato e pragmatico per l'adeguamento dei controlli ufficiali sulla base della presente guida dell'UE in materia di tolleranze. Potrebbe essere prevista pertanto, per un certo periodo di tempo, una transizione graduale che dovrebbe concludersi entro il 13 dicembre 2014. Gli operatori economici devono essere debitamente informati. Anche gli Stati membri, la cui legislazione conteneva disposizioni sui limiti di tolleranza ancor prima della pubblicazione della presente guida, potrebbero prevedere una transizione graduale nei controlli dei prodotti etichettati prima e durante tale periodo di transizione.

### 1.1 Campo di applicazione della presente guida

Il presente documento (nel seguito "la presente guida") è stato elaborato per fornire alle autorità di controllo degli Stati membri e agli operatori del settore alimentare orientamenti in materia di tolleranze applicabili ai fini dell'etichettatura nutrizionale. Per "tolleranze" si intendono le differenze accettabili tra i valori nutritivi dichiarati nell'etichetta e quelli constatati nei controlli ufficiali, in relazione alla "dichiarazione nutrizionale" o all'"etichettatura nutrizionale", di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori<sup>2</sup> e alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari<sup>3</sup> e in relazione all'etichettatura nutrizionale degli integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari<sup>4</sup>.

Tali orientamenti sono in generale applicabili anche all'etichettatura nutrizionale degli alimenti in virtù del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali

---

<sup>1</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.

<sup>2</sup> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

<sup>3</sup> GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

<sup>4</sup> GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

e di determinate altre sostanze agli alimenti<sup>5</sup> e del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari<sup>6</sup>. Gli orientamenti su tali tolleranze figurano ai punti 3 e 4 del presente documento.

Le autorità di controllo degli Stati membri misurano le quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze presenti negli alimenti al fine di accertarne la rispondenza alle quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze specificate nelle condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 e delle indicazioni sulla salute autorizzate tramite i provvedimenti di attuazione del regolamento. Le tolleranze per tali controlli sono specificate al punto 5 del presente documento.

Le autorità di controllo degli Stati membri misurano le quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1925/2006/CE al fine di accertarne la rispondenza alle quantità di sostanze nutritive dichiarate nell'etichettatura nutrizionale. Le tolleranze per tali controlli sono specificate al punto 5 del presente documento.

La presente guida non riguarda le tolleranze applicabili al valore dichiarato per le quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti quando, in forza delle disposizioni nazionali, tale aggiunta è obbligatoria (cfr. articolo 11 del regolamento (CE) n. 1925/2006). Inoltre, la presente guida non contempla le tolleranze applicabili ai valori dichiarati per gli alimenti regolamentati dalla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare<sup>7</sup>.

## **1.2 Quadro legislativo relativo al controllo dei valori nutritivi indicati nell'etichetta**

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>8</sup> ("legislazione alimentare generale") stabilisce che gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine gli Stati membri organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, al fine di conseguire gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto:

- dei rischi identificati associati ad animali, mangimi o alimenti, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, uso dei mangimi o degli alimenti o qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;
- dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e

---

<sup>5</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

<sup>6</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

<sup>7</sup> GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

<sup>8</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

I controlli ufficiali sono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni al di fuori dell'Unione, sulle immissioni sul mercato dell'Unione e sull'introduzioni da paesi terzi. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.

Per quanto riguarda il controllo dei valori nutritivi riportati nell'etichetta, oltre alle suddette disposizioni generali in materia di controllo, sono di pertinenza i seguenti tre testi legislativi:

- **il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;**
- **la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;**
- **la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.**

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2014; al contempo sarà abrogata la direttiva 90/496/CEE.

Ferme restando le disposizioni specifiche contenute nei diversi testi legislativi, le norme relative all'etichettatura nutrizionale figuranti in uno o più dei tre atti legislativi suindicati si applicano anche al regolamento (CE) n. 1924/2006, al regolamento (CE) n. 1925/2006 e alla direttiva 2009/39/CE.

La direttiva 90/496/CEE e il regolamento (UE) n. 1169/2011 indicano che l'apporto energetico e nutritivo deve essere etichettato come "valore medio", ossia il valore che meglio rappresenta la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un dato alimento e che tiene conto della sua natura variabile, a seconda della stagione, delle abitudini di consumo e di altri fattori che possono influenzare il valore effettivo. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

Il contenuto effettivo di una sostanza nutritiva in un prodotto può variare rispetto al valore dichiarato nell'etichetta per diversi fattori, quali la fonte dei valori (valori derivati dalla letteratura e calcolati sulla base della ricetta, non dell'analisi del prodotto), l'accuratezza dell'analisi, le variazioni nelle materie prime, gli effetti della trasformazione, la stabilità delle sostanze nutritive, le condizioni e la durata di conservazione.

### **2.1 Tolleranze e questioni inerenti alla sicurezza alimentare**

Nel fissare le tolleranze per le vitamine e i minerali aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari, va tenuto conto del fattore della sicurezza alimentare. L'assunzione eccessiva di vitamine e minerali può dar luogo a reazioni avverse ed è pertanto necessario fissare le quantità massime di tali sostanze aggiunte agli alimenti o presenti negli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti e la direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari contengono disposizioni per fissare le quantità massime di vitamine e minerali. Il margine di tolleranza applicabile ad un valore dichiarato può superare la quantità massima di vitamine o minerali aggiunti agli alimenti o presenti negli integratori alimentari, armonizzata a livello dell'UE conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti e della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari. In questo caso, la quantità massima prevale sul margine di tolleranza applicabile al valore dichiarato e potrebbe pertanto limitare la soglia di tolleranza massima applicabile a tale valore.

In assenza di norme armonizzate relative alle quantità massime presenti negli alimenti e negli integratori alimentari, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali ai sensi degli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, nel far ciò, essi devono rispettare anche i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1925/2006 e nella direttiva 2002/46/CE. Uno Stato membro può mantenere le pratiche adottate prima dell'approvazione della presente guida qualora il margine di tolleranza applicabile ad un valore dichiarato superi la quantità massima fissata dalla sua legislazione nazionale, in conformità degli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto dei criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1925/2006 e nella direttiva 2002/46/CE.

Una volta stabilite norme armonizzate relative alle quantità massime di vitamine e minerali presenti negli alimenti e negli integratori alimentari, va considerata l'opportunità di riesaminare la presente guida.

### **2.2 Conformità durante il periodo di conservabilità**

Il valore misurato deve collocarsi entro le tolleranze applicabili al valore dichiarato durante l'intero periodo di conservabilità.

### **2.3 Applicazione dei margini di tolleranza di cui al punto 3 e al punto 5.2 della presente guida**

Le tolleranze ai fini dell'etichettatura nutrizionale sono importanti in quanto, a causa di variazioni naturali e di variazioni legate alla produzione e allo stoccaggio, il valore energetico e il contenuto di sostanze nutritive degli alimenti non possono sempre corrispondere esattamente a quelli indicati nell'etichetta. Quest'ultimo valore, tuttavia, non deve differire dai valori dichiarati in misura tale da indurre in errore i consumatori. I valori dichiarati devono essere valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Indipendentemente da come si è ottenuta la dichiarazione nutrizionale, gli operatori del settore alimentare devono agire in buona fede per assicurarne quanto più possibile l'esattezza. In particolare, i valori dichiarati devono avvicinarsi ai valori medi stabiliti per più partite di alimenti e non devono collocarsi agli estremi di una determinata fascia di tolleranza. Per quanto riguarda le sostanze nutritive, la cui assunzione i consumatori tendono in genere a limitare (come grassi, zuccheri e sale/sodio), i valori dichiarati non dovranno situarsi in corrispondenza del limite minimo di tolleranza, mentre il valore medio misurato o calcolato dovrà essere superiore a tale valore dichiarato. Analogamente, per quanto riguarda le sostanze nutritive che i consumatori tendono in genere ad assumere in maggiori quantità, i valori dichiarati non dovranno situarsi in corrispondenza del limite massimo di tolleranza, mentre il valore medio misurato o calcolato dovrà essere inferiore a tale valore dichiarato.

#### **2.4 Aspetti da considerare quando il valore misurato si discosta dalla tolleranza applicabile al valore dichiarato**

Se il valore misurato si discosta dalla tolleranza applicabile al valore dichiarato occorre effettuare una valutazione specifica per decidere se adottare una qualche azione o misura. In tale valutazione occorre tener conto, ad esempio, dei seguenti aspetti:

- a) la sostanza nutritiva in questione;
- b) l'importanza del superamento;
- c) la natura del superamento (quantità troppo elevata o troppo scarsa della sostanza nutritiva in questione);
- d) il margine di variazione naturale elevato della sostanza nutritiva, inclusa la variazione stagionale;
- e) il tasso di degradazione particolarmente elevato delle sostanze nutritive in determinate matrici alimentari;
- f) la variabilità analitica particolarmente elevata delle sostanze nutritive in una specifica matrice alimentare;
- g) la scarsa omogeneità di un prodotto che genera variazioni particolarmente elevate del suo contenuto nutritivo, non compensabile mediante la procedura di campionamento;
- h) il rispetto del margine di tolleranza nella maggioranza dei campioni della stessa partita, se disponibili dati al riguardo;
- i) la validità del metodo applicato dal fabbricante per stabilire il valore nutritivo dichiarato;
- j) le modalità dell'automonitoraggio dell'impresa in generale;
- k) eventuali problemi in passato o precedenti sanzioni nei confronti dell'impresa.

Tali aspetti influiranno anche sull'entità delle sanzioni, se ritenute necessarie: ad esempio, orientamenti più precisi, avvertimenti, ingiunzioni o ammende.

Si potrà chiedere ai fabbricanti di giustificare il motivo delle loro deviazioni dalle tolleranze e di fornire precisazioni al riguardo.

### 3. TOLLERANZE APPLICABILI ALLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale delle sostanze nutritive per le quali è fornita un'indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, nonché delle vitamine e dei minerali aggiunti conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 possono essere applicate le tolleranze di cui al punto 5.

Le tolleranze indicate includono già l'incertezza di misura associata al valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato sia conforme al valore dichiarato, non è necessario tener conto dell'incertezza di misura.

**Tabella 1: Tolleranze ammissibili per alimenti diversi dagli integratori alimentari, tenuto conto dell'incertezza di misura**

	<b>Tolleranze ammissibili per gli alimenti (inclusa l'incertezza di misura)</b>	
<b>Vitamine</b>	<b>+50%**</b>	<b>-35%</b>
<b>Minerali</b>	<b>+45%</b>	<b>-35%</b>
<b>Carboidrati</b>	<b>&lt;10 g per 100 g:</b>	<b>±2 g</b>
<b>Zuccheri</b>	<b>10-40 g per 100 g:</b>	<b>±20%</b>
<b>Proteine</b>	<b>&gt;40 g per 100 g:</b>	<b>±8 g</b>
<b>Fibre</b>		
<b>Grassi</b>	<b>&lt;10 g per 100 g:</b>	<b>±1,5 g</b>
	<b>10-40 g per 100 g:</b>	<b>±20%</b>
	<b>&gt;40 g per 100 g:</b>	<b>±8 g</b>
<b>Acidi grassi saturi</b>	<b>&lt;4 g per 100 g:</b>	<b>±0,8 g</b>
<b>Acidi grassi monoinsaturi</b>	<b>≥4g per 100 g:</b>	<b>±20%</b>
<b>Acidi grassi polinsaturi</b>		
<b>Sodio</b>	<b>&lt;0,5 g per 100 g:</b>	<b>±0,15 g</b>
	<b>≥0,5 g per 100 g:</b>	<b>±20%</b>
<b>Sale</b>		
	<b>&lt;1,25 g per 100 g:</b>	<b>±0,375 g</b>
	<b>≥1,25 g per 100 g:</b>	<b>±20%</b>

\*\* per la vitamina C presente nei liquidi potrà essere fissato uno scostamento superiore più elevato

#### Esempio n. 1

- Prendiamo un alimento il cui titolo dichiarato di zuccheri è di 8,5 g ma che è privo di ogni indicazione.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un apporto di zuccheri compreso tra 8,45 e 8,54 g per 100 g.
- Lo scostamento inferiore è pari al valore inferiore (8,45) meno lo scostamento inferiore per gli zuccheri fissato al presente punto a 2 g:  $8,45 - 2 = 6,45$  g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite inferiore del margine di tolleranza sarà quindi 6,5 g/100 g.
- Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (8,54) più lo scostamento superiore per gli zuccheri fissato nel presente punto a 2 g:  $8,54 + 2 = 10,54$  g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 11 g/100 g.
- Se il controllo ufficiale rileva un contenuto di zuccheri
  - compreso tra 6,5 e 11 g/100 g, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza, conformemente ai criteri enunciate al punto 3;
  - compreso tra il valore dichiarato (8,5 g) e il limite inferiore del margine di tolleranza, occorre verificare se è rispettato il punto 2.3;
  - inferiore a 6,5 o superiore a 11 g/100 g, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

#### 4. TOLLERANZE APPLICABILI ALLE VITAMINE E AI MINERALI PRESENTI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Le tolleranze applicabili a vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari sono fissate tenendo conto di tutti i fattori di variazione. Le tolleranze indicate includono l'incertezza di misura associata al valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato sia conforme al valore dichiarato, non sono necessari altri adeguamenti per tener conto dell'incertezza di misura.

**Tabella 2: Tolleranze ammissibili per gli integratori alimentari, tenuto conto dell'incertezza di misura**

	Tolleranze ammissibili per gli integratori alimentari (inclusa l'incertezza di misura)	
<b>Vitamine</b>	<b>+50%**</b>	<b>-20%</b>
<b>Minerali</b>	<b>+45%</b>	<b>-20%</b>

\*\*per la vitamina C presente nei liquidi potrà essere fissato uno scostamento superiore più elevato

#### Esempio n. 2

- Prendiamo un integratore alimentare il cui titolo dichiarato di acido folico è di 125 µg per unità ma che è privo di ogni indicazione.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un titolo di acido folico compreso tra 124,5 e 125,4 µg per unità.
- Lo scostamento inferiore è pari al valore inferiore (124,5) meno lo scostamento inferiore per le vitamine fissato al presente punto al 20% (20% di 124,5 = 24,9):  $124,5 - 24,9 = 99,6$  µg per unità; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite inferiore del margine di tolleranza sarà quindi 99,6 µg per unità.



- Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (125,4) più lo scostamento superiore per le vitamine fissato nel presente punto al 50% (50% di 125,4 = 62,7):  $125,4 + 62,7 = 188,1$  µg per unità; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 188 µg per unità.
- Se il controllo ufficiale rivela un titolo di acido folico
  - compreso tra 99,6 e 188 µg per unità, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza, conformemente ai criteri enunciati al punto 4;
  - inferiore a 99,6 o superiore a 188 µg per unità, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

## **5. TOLLERANZE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLE QUANTITÀ DI SOSTANZE NUTRITIVE E DI ALTRE SOSTANZE CON LE QUANTITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 E PER IL CONTROLLO DELLE QUANTITÀ DI VITAMINE E MINERALI AGGIUNTI AGLI ALIMENTI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2006**

Il presente punto si applica alle sostanze nutritive e ad altre sostanze per le quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, nonché alle vitamine e ai minerali aggiunti conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006.

Le autorità di controllo degli Stati membri misurano le quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze presenti negli alimenti recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute al fine di accertare la conformità di tali prodotti alle quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze specificate nelle condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 e nelle condizioni per l'uso delle indicazioni sulla salute fissate nelle misure di esecuzione che autorizzano tali indicazioni. Esempi di tali quantità di sostanze nutritive stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono il contenuto di grassi dell'indicazione "a basso contenuto di grassi", la quantità di vitamine o di minerali dell'indicazione "fonte di" o le quantità specificate per altre sostanze nelle condizioni per l'uso delle indicazioni sulla salute. Tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite e le condizioni per il loro uso sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute<sup>9</sup>.

Inoltre, le autorità di controllo degli Stati misurano le quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006/CE al fine di accertarne la conformità con le quantità di vitamine e minerali figuranti nella dichiarazione nutrizionale.

Indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 o 5.4, le quantità non devono superare le quantità massime di vitamine e minerali armonizzate a livello europeo, conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti e alla direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari. In assenza di norme armonizzate relative alle quantità massime autorizzate negli alimenti e negli integratori alimentari, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali in conformità degli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, nel far ciò, essi devono rispettare anche i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1925/2006 e nella direttiva 2002/46/CE. Uno Stato membro può mantenere le pratiche adottate prima dell'approvazione della presente guida qualora il margine di tolleranza applicabile ad un valore dichiarato superi la quantità massima fissata dalla sua legislazione nazionale, in conformità degli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto dei criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1925/2006 e nella direttiva 2002/46/CE.

### **5.1 I valori dichiarati per le sostanze nutritive o altre sostanze per le quali sono fornite indicazioni corrispondono alle quantità di sostanze nutritive o di altre sostanze specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni**

**o**

### **i valori dichiarati per le vitamine e i minerali aggiunti agli alimenti corrispondono alle quantità minime di vitamine e minerali che gli alimenti devono contenere conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006**

Al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore dalle indicazioni nutrizionali o sulla salute, in particolare quando l'effetto nutrizionale e/o fisiologico indicato è prodotto da una data quantità della sostanza nutritiva o altra sostanza alla quale si riferisce l'indicazione, ad un lato del valore dichiarato per tali sostanze specificate nelle condizioni per l'uso di tale indicazione è applicata una tolleranza che include la

---

<sup>9</sup> <http://ec.europa.eu/nuhclaims/>

sola incertezza di misura<sup>10</sup>. Per l'altro lato dei valori dichiarati può essere accettata una tolleranza maggiore dell'incertezza di misura. Le quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze stabilite per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute possono corrispondere a soglie minime o massime. Se è indicata solo una quantità massima, senza quantità minima, la deviazione verso l'alto non può superare l'incertezza di misura, mentre una deviazione verso il basso può essere accettata secondo la tolleranza indicata nella tabella 3 (rispettivamente "lato 1 della tolleranza" e "lato 2 della tolleranza"). Se è indicata solo una quantità minima, senza alcuna quantità massima, la deviazione verso il basso non può superare l'incertezza di misura, mentre una deviazione verso l'alto può essere accettata entro lo scostamento superiore indicato nella tabella 3 (rispettivamente "lato 1 della tolleranza" e "lato 2 della tolleranza").

Per quanto riguarda vitamine e minerali, la deviazione verso il basso non può superare l'incertezza di misura, mentre una deviazione verso l'alto può essere accettata entro lo scostamento superiore indicato nella tabella 3 ("lato 1 della tolleranza"). Inoltre, le autorità di controllo degli Stati membri misurano le quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006/CE al fine di accertarne la conformità con le quantità di vitamine e minerali figuranti nella dichiarazione nutrizionale. Per deviazioni verso il basso, quindi valori situati al di sotto dei valori dichiarati di vitamine o minerali aggiunti agli alimenti, la tolleranza si limita all'incertezza di misura, mentre le deviazioni verso l'alto, quindi valori situati al di sopra dei valori dichiarati, possono essere accettate entro lo scostamento superiore indicato nella tabella 3 ("lato 1 della tolleranza").

---

<sup>10</sup> L'incertezza di misura è determinata per ciascun valore analizzato.

**Tabella 3: Tolleranze ammissibili per gli alimenti e gli integratori alimentari per il controllo della conformità delle quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze con le quantità stabilite dal regolamento (CE) n. 1924/2006/CE e per il controllo delle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006/CE**

	Tolleranze ammissibili per gli alimenti e gli integratori alimentari	
	Lato 1 della tolleranza (inclusa l'incertezza di misura per il lato specificato, + o -)	Lato 2 della tolleranza
<b>Vitamine</b>	+50%**	- incertezza di misura
<b>Minerali</b>	+45%	- incertezza di misura
<b>Carboidrati*</b>	<10 g per 100 g: +4g	- incertezza di misura
<b>Proteine *</b>	10-40 g per 100 g: +40%	- incertezza di misura
<b>Fibre*</b>	>40 g per 100 g: +16g	- incertezza di misura
<b>Zuccheri*</b>	<10 g per 100 g: -4g	+ incertezza di misura
	10-40 g per 100 g: -40%	+ incertezza di misura
	>40 g per 100 g: -16g	+ incertezza di misura
<b>Grassi*</b>	<10 g per 100 g: -3g	+ incertezza di misura
	10-40 g per 100 g: -40%	+ incertezza di misura
	>40 g per 100 g: -16g	+ incertezza di misura
<b>Acidi grassi saturi*</b>	<4 g per 100 g: -1,6 g	+ incertezza di misura
	≥4g per 100 g: -40%	+ incertezza di misura
<b>Acidi grassi monoinsaturi*</b>	<4 g per 100 g: +1,6 g	- incertezza di misura
<b>Acidi grassi polinsaturi*</b>	≥4g per 100 g: +40%	- incertezza di misura
<b>Sodio</b>	<0,5 g per 100 g: -0,3 g	+ incertezza di misura
	≥0,5 g per 100 g: -40%	+ incertezza di misura
<b>Sali</b>	<1,25 g per 100 g: -0,75 g	+ incertezza di misura
	≥1,25 g per 100 g: -40%	+ incertezza di misura

\* non applicabile alle sottocategorie

\*\* per la vitamina C presente nei liquidi potrà essere fissato uno scostamento superiore più elevato

### Esempio n. 3

- Prendiamo un alimento con aggiunta di vitamina C e recante l'indicazione "fonte di vitamina C" e non contenente vitamina C in natura
- Condizioni per l'uso dell'indicazione: 15% dell'apporto giornaliero di riferimento (80 mg) per 100 g = 12 mg di vitamina C/100 g
- Dichiarazione nutrizionale del prodotto per la vitamina C: 12 mg/100 g.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un apporto di vitamina C compreso tra 11,5 e 12,4 mg/100 g.

Caso 1) Il controllo ufficiale rivela un apporto di vitamina C di 9,6 mg/100 g; l'incertezza di misura associata è  $\pm 1,92$  mg/100 g (ai fini di questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica del 20%):  $9,6 + 1,92 = 11,52$ ; questo prodotto si colloca entro il margine di tolleranza conformemente ai criteri di cui al punto 5.1.

Caso 2) Il controllo ufficiale rivela un apporto di vitamina C di  $9,5 \text{ mg} \pm 1,9 \text{ mg/100 g}$  (ai fini di questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica del 20%): il valore misurato è inferiore allo scostamento inferiore conformemente ai criteri di cui al punto 5.1; occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

Caso 3) Il controllo ufficiale rivela un apporto di vitamina C di 17 mg/100 g, ossia un valore che si colloca entro lo scostamento superiore conformemente ai criteri di cui al punto 5.1; lo scostamento superiore è pari al valore superiore (in questo caso, 12,4 mg) più lo scostamento superiore applicabile alla vitamina C indicato nella tabella 3 (vale a dire, 50%; 50% di 12,4 = 6,2):  $12,4 + 6,2 = 18,6 \text{ mg/100 g}$ ; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 19 mg/100 g.

Caso 4) Il controllo ufficiale rivela un apporto di vitamina C di 23 mg/100 g, ossia un valore superiore allo scostamento superiore conformemente ai criteri di cui al presente punto (vedasi il caso 3); occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

#### **Esempio n. 4**

- Prendiamo un alimento recante l'indicazione "a basso contenuto di grassi"; il contenuto di grassi di un prodotto simile è di 40 g.
- Condizioni per l'uso dell'indicazione: almeno 30% di grassi in meno rispetto a un prodotto simile.
- Dichiarazione nutrizionale del prodotto per i grassi: 28 g/100 g.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un contenuto di grassi compreso tra 27,5 e 28,4 g/100 g.

Caso 1) Il controllo ufficiale rivela la presenza di un contenuto di grassi di 29 g/100 g; l'incertezza di misura associata è  $\pm 0,87$  g/100 g (ai fini di questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica di  $\pm 3\%$ ); questo prodotto si colloca entro il margine di tolleranza conformemente ai criteri di cui al punto 5, in quanto il valore misurato meno l'incertezza di misura associata dà un valore situato entro il margine di tolleranza accettabile per il valore dichiarato:  $29 - 0,87 = 28,13 \text{ g/100 g}$ ; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 28 g/100 g.

Caso 2) Il controllo ufficiale rivela la presenza di un contenuto di grassi di  $30 \pm 0,9 \text{ g/100 g}$  (ai fini di questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica di  $\pm 3\%$ ); il valore misurato supera lo scostamento superiore in quanto il valore misurato meno l'incertezza di misura associata dà un valore situato al di sopra del margine di tolleranza accettabile per il valore dichiarato:  $30 - 0,9 = 29,1 \text{ g/100 g}$ ; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà 29 g/100 g; occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

Caso 3) Il controllo ufficiale rivela un apporto di grassi di 20 g/100 g, ossia un valore che si colloca entro lo scostamento inferiore conformemente ai criteri di cui al punto 5; lo scostamento inferiore equivale al valore inferiore (in questo caso, 27,5 g) meno (secondo quanto indicato nella tabella 3) il 40% del 27,5, quindi 11 g:  $27,5 - 11 = 16,5 \text{ g/100 g}$ , arrotondato a 17 g/100 g.

Caso 4) Il controllo ufficiale rivela un contenuto di grassi di 16 g/100 g, ossia un valore inferiore allo scostamento inferiore conformemente ai criteri di cui al punto 5 (vedasi caso 3); occorre far riferimento

al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

**5.2 I valori dichiarati per le sostanze nutritive o altre sostanze per le quali sono fornite indicazioni superano le quantità minime o sono inferiori alla quantità massime specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni in misura tale che, se si applicano a questi valori dichiarati le tolleranze di cui alla tabella 1 (per alimenti diversi dagli integratori alimentari) o alla tabella 2 (per gli integratori alimentari), il margine di tolleranza globale non coincide con le quantità di sostanze nutritive o di altre sostanze specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni**

**o**

**i valori dichiarati per vitamine e minerali aggiunti agli alimenti superano le quantità di vitamine e minerali che gli alimenti devono contenere conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 in misura tale che, se si applicano a questi valori dichiarati le tolleranze di cui alla tabella 1, il margine di tolleranza globale non coincide con tali quantità minime**

In questo caso si applicano le tolleranze indicate alla tabella 1 per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari e le tolleranze indicate alla tabella 2 per gli integratori alimentari.

#### **Esempio n. 5**

- Prendiamo un alimento con aggiunta di vitamina C ma privo di ogni indicazione nutrizionale o sulla salute.
- La quantità minima di vitamina C prevista per 100 g di prodotto è 15% dell'apporto di riferimento giornaliero (80 mg)/100 g = 12 mg di vitamina C/100 g.
- Dichiarazione nutrizionale del prodotto per la vitamina C: 24 mg/100 g.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate a punto 6, ciò equivale ad un apporto di vitamina C compreso tra 23,5 e 24,4 mg/100 g.
- Se si applicano le tolleranze per la vitamina C indicate nella tabella 1 (- 35% + 50%) ciò dà luogo ad uno scostamento inferiore pari al valore inferiore (23,5) meno 35% (35% di 23,5 = 8,225 mg) = 15,275 mg/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite inferiore del margine di tolleranza sarà quindi 15 mg/100 g; questo valore è superiore al contenuto minimo prescritto per il prodotto (12 mg/100 g); si applicano pertanto le disposizioni di cui al punto 5.2 e le tolleranze di cui alla tabella 1.
- Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (24,4) più lo scostamento superiore applicabile alla vitamina C indicato nella tabella 1, punto 3, fissato al 50% (50% di 24,4 = 12,2 mg) = 36,6 mg/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 37 mg/100 g.
- Se il controllo ufficiale rivela un apporto di vitamina C:
  - compreso tra 15 e 37 mg/100 g, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza, conformemente ai criteri di cui al punto 5.2;
  - compreso tra il valore dichiarato e il limite inferiore del margine di tolleranza, occorre verificare se è rispettato il punto 2.3;
  - inferiore a 15 o superiore a 37 mg/100 g, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

**5.3 I valori dichiarati per le sostanze nutritive o altre sostanze per le quali sono fornite indicazioni superano le quantità minime o sono inferiori alle quantità massime specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni in misura tale che, se si applicano a questi valori dichiarati le tolleranze di cui alla tabella 1 (per alimenti diversi dagli integratori alimentari) o alla tabella 2 (per gli integratori alimentari), il margine di tolleranza globale coincide con le quantità di sostanze nutritive o di altre sostanze specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni**

**o**

**i valori dichiarati per vitamine e minerali aggiunti agli alimenti superano le quantità minime di vitamine e minerali che gli alimenti devono contenere conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 in misura tale che, se a questi valori dichiarati si applicano le tolleranze di cui alla tabella 1, il margine di tolleranza globale coincide con tali quantità minime**

In tal caso, in presenza di un'indicazione nutrizionale e sulla salute, si applica il margine di tolleranza globale indicato nella tabella 3 per il "lato 1 della tolleranza" alle quantità minime o massime di sostanze nutritive o di altre sostanze per le quali sono fornite le indicazioni, specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni.

Per vitamine e minerali aggiunti agli alimenti conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006, si applica il margine di tolleranza globale indicato nella tabella 3 per il "lato 1 della tolleranza" alle quantità minime di vitamine e minerali che gli alimenti devono contenere in virtù delle disposizioni di detto regolamento.

Il margine di tolleranza descritto al punto 5.3 tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato sia conforme al valore dichiarato, non sono necessari altri adeguamenti per tener conto dell'incertezza di misura.

### **Esempio n. 6**

- Prendiamo un alimento solido recante l'indicazione "a basso contenuto di zuccheri".
- Condizioni per l'uso dell'indicazione: non più di 5 g di zuccheri per 100 g.
- Dichiarazione nutrizionale del prodotto per gli zuccheri: 4,1 g/100 g.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un contenuto di zuccheri compreso tra 4,05 e 4,14 g/100 g.
- Se si applicano le tolleranze fissate per gli zuccheri indicate nella tabella 1 ( $\pm 2$  g) ciò dà luogo a uno scostamento superiore pari al valore superiore (4,14) più 2 g = 6,14 g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 6,1 g/100 g; il margine di tolleranza indicato nella tabella 1 non coinciderebbe con la quantità massima di 5 g di zuccheri per 100 g specificata nelle condizioni per l'uso dell'indicazione. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al punto 5.3. Il valore globale indicato per il "lato 1 della tolleranza" nella tabella 3 (- 4 g) è applicato alla quantità massima fissata per gli zuccheri specificata nelle condizioni per l'uso dell'indicazione (5 g). Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 5,0 g e il limite inferiore 1,0 g.
- Se il controllo ufficiale rivela la presenza di un contenuto di zuccheri:
  - - compreso tra 1,0 e 5,0 g/100 g, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza conformemente ai criteri di cui al punto 5.3;
  - - inferiore a 1,0 o superiore a 5,0 g/100 g, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

### **5.4 Indicazione di un contenuto di sostanze nutritive o di altre sostanze superiore alle quantità minime o inferiore alle quantità massime specificate nelle condizioni per l'uso di tali indicazioni**

In tal caso, al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore dalle indicazioni nutrizionali e sulla salute, si applicano le disposizioni di cui al punto 5.1.

### **Esempio n. 7**

- Prendiamo un alimento recante l'indicazione "ad alto contenuto di fibre, contiene 12 g di fibre per 100 g". Esso contiene solo 2 g di fibre per 100 kcal.
- Condizioni per l'uso dell'indicazione: almeno 6 g di fibre per 100 g.

- Dichiarazione nutrizionale del prodotto per le fibre: 12 g/100 g.
- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un contenuto di fibre compreso tra 11,5 e 12,4 g/100 g.
- Nell'indicazione è specificato un contenuto di fibre che supera la quantità minima specificata nelle condizioni per l'uso di questo tipo di indicazione (6 g/100 g). Si applicano pertanto le disposizioni di cui al punto 5.4, e quindi il punto 5.1.

Caso 1) Il controllo ufficiale rivela la presenza di un contenuto di fibre di 9,6 g/100 g; l'incertezza di misura associata è  $\pm 1,92$  mg/100 g (ai fini di questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica del 20%):  $9,6 + 1,92 = 11,52$  g; il fatto che il valore rilevato è inferiore al valore dichiarato si spiega con l'incertezza di misura; questo prodotto si colloca entro il margine di tolleranza conformemente ai criteri di cui al punto 5.1.

Caso 2) Il controllo ufficiale rivela la presenza di un contenuto di fibre di  $8,1 \pm 1,62$  g/100 g (ai fini questa analisi si presume un'incertezza di misura specifica del 20%):  $8,1 + 1,62 = 9,72$  g; il valore misurato è inferiore allo scostamento inferiore conformemente ai criteri di cui al punto 5.1; occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.

Caso 3) Il controllo ufficiale rivela un contenuto di fibre di 14,5 g/100 g, ossia un valore che si colloca entro lo scostamento superiore conformemente ai criteri di cui al punto 5.1; Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (in questo caso, 12,4 g) più lo scostamento superiore applicabile alle fibre indicato nella tabella 3 (vale a dire, + 40%; 40% di 12,4 = 4,96):  $12,4 + 4,96 = 17,36$  g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 17 g/100 g.

Caso 4) Il controllo ufficiale rivela un contenuto di fibre di 18,1 g/100 g, ossia un valore superiore allo scostamento superiore conformemente ai criteri di cui al punto 5.1 (vedasi il caso 3); occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.



## 6. REGOLE DI ARROTONDAMENTO DEI VALORI PER GLI ALIMENTI

Le regole di arrotondamento figurano tra i fattori che influenzano la fissazione delle tolleranze, incluso il numero di cifre significative o decimali per evitare un livello di precisione non veritiero. Esse devono essere prese in considerazione nel valutare se il valore che è stato determinato nel corso dell'analisi dall'autorità di controllo rientra nei limiti di tolleranza.

Ad esempio, secondo tali regole, un valore dichiarato di proteine di 12 g (in assenza dell'indicazione corrispondente) può rappresentare un valore, risultante dall'analisi o dal calcolo, compreso tra 12,4 g e 11,5 g.

- Il calcolo della tolleranza deve essere basato sui valori minimi e massimi arrotondabili al valore dichiarato (nel nostro caso 12,4 g e 11,5 g).
- In questo esempio la tolleranza indicata al punto 3 è di  $\pm 20\%$ , il che dà uno scostamento superiore equivalente a: 12,4 g più il 20% per un totale di 14,88 g, arrotondati a 15 g.
- Se la quantità analizzata risulta pari a 15 g, è considerata entro i limiti di tolleranza; non lo sarebbe se fosse pari a 16 g.

Un altro aspetto delle regole di arrotondamento consiste nelle quantità di sostanze nutritive che possono essere considerate trascurabili e, di conseguenza, essere dichiarate pari a "0" o "<x g" come indicato nella tabella 4, che fornisce il valore di "x" per le diverse sostanze nutritive. In alternativa, è possibile indicare la dicitura "contiene quantità trascurabili di ...".

**Tabella 4: Regole di arrotondamento applicabili alla dichiarazione nutrizionale nell'etichettatura nutrizionale degli alimenti**

Elemento nutritivo	Quantità	Arrotondamento
Energia		all'unità di kJ/kcal più vicina (senza decimali)
Grassi*, carboidrati*, zuccheri *, proteine*, fibre*, polioli*, amido*	$\geq 10$ g per 100 g o ml	al grammo più vicino (senza decimali)
	$<10$ g e $>0,5$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,5$ g per 100 g o ml	"0 g" o "<0,5 g" autorizzato
Acidi grassi saturi*, monoinsaturi*, polinsaturi*	$\geq 10$ g per 100 g o ml	al grammo più vicino (senza decimali)
	$<10$ g e $>0,1$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,1$ g per 100 g o ml	"0 g" o "<0,1 g" autorizzato
Sodio	$\geq 1$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	$<1$ g e $>0,005$ g per 100 g o ml	al centigrammo più vicino

	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,005$ g per 100 g o ml	"0 g" o "<0,005 g" autorizzato
Sali	$\geq 1$ g per 100 g o ml	al decigrammo più vicino
	$< 1$ g e $> 0,0125$ g per 100 g o ml	al centigrammo più vicino
	quantità irrilevabili o concentrazione $\leq 0,0125$ g per 100 g o ml	"0 g" o "<0,01 g" autorizzato
Vitamine e minerali	Vitamina A, acido folico,, cloruro di calcio, fosforo, magnesio, iodio, potassio	3 cifre significative
	Tutte le altre vitamine e minerali	2 cifre significative

\* non applicabile alle sottocategorie